



L'esonero dalla redazione del bilancio consolidato alla luce del D.Lgs. n. 56/2011

di Raffaele Marcello^(*) e Anna Maria Loia^(**)

Non sono più soggette alla redazione del bilancio consolidato le società che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'insieme costituito dalla controllante e dalle controllate. La novità è stata introdotta dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 56, che modifica l'art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e l'art. 24 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. Questa tipologia di esonero, a differenza di quella precedentemente applicabile ai gruppi di modeste dimensioni, si adotta anche per le imprese che hanno titoli quotati in Borsa.

1. Premessa

La disciplina generale del **bilancio consolidato** è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, attuativo della VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 13 giugno 1983 (83/349/CEE) in materia di diritto societario.

^(*) Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali nell'Università G. d'Annunzio, Chieti - Pescara. Componente del direttivo dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

^(**) Dottore commercialista in Caserta. Cultore della materia di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali nell'Università G. d'Annunzio, Chieti - Pescara.

L'art. 25 del D.Lgs. n. 127/1991 regola gli obblighi di redazione del bilancio consolidato delle società di capitali (S.p.a., S.a.p.a. o S.r.l.) che controllano un'altra impresa (di qualsiasi forma giuridica).

Tale obbligo è esteso, per l'elevata diffusione che queste forme giuridiche hanno nel contesto economico del nostro Paese, anche agli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 del codice civile), alle società cooperative, alle mutue assicuratrici che controllano una società di capitali, nonché alle società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano società di capitali (art. 111-*duodecies*, disp. att. del codice civile)¹. Dal punto di vista giuridico, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato grava sull'organo amministrativo della società controllante senza che, in caso di inadempimento di esso, possa intervenire, in via suppletiva, l'azione del collegio sindacale.

Gli aspetti procedurali sottintendono la preliminare **verifica del presupposto del controllo** sussistente in capo alla società controllante. La nozione di controllo, rilevante per questo specifico scopo, è contenuta nel successivo art. 26 del D.Lgs. n. 127/1991, il quale richiama esplicitamente le disposizioni dell'art. 2359 del codice civile².

¹ Con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 è stata esplicitamente contemplata l'ipotesi, sempre osteggiata dalla dottrina, della partecipazione di una società di capitali in una società di persone.

² Per un approfondimento del tema ci sia consentito il rinvio al nostro R. Marcello-M. Ivone-A.M. Loia, *I gruppi e il consolidamento dei bilanci*, Esselibri, Napoli, 2007.

2. Il presupposto del controllo

La disciplina del controllo è stata integrata dalla legge di riforma del diritto societario che ha regolato il contenuto dei patti parasociali (artt. 2341-*bis* e 2341-*ter* del codice civile) e quello dell'attività di direzione e coordinamento svolta da una società su un'altra (dall'art. 2497 all'art. 2497-*septies* del codice civile).

In particolare, gli artt. 2497-*sexies* e 2497-*septies* del codice civile sono intervenuti sul problema dell'estensione dell'area su cui si esercita l'azione di governo. Il primo introduce una presunzione *iuris tantum* secondo la quale, se una società redige il bilancio consolidato relativo ad alcune società, va desunto che la capogruppo esercita **attività di direzione e coordinamento** sulle stesse³. Il secondo, invece, estende la disciplina delle disposizioni precedenti anche a quella società che esercita, di fatto, attività di direzione e coordinamento sulla base di un **contratto** o di una **clausola statutaria**. Si noti come la norma non fa discendere l'obbligo di redigere il bilancio consolidato dall'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ma al contrario deduce quell'attività dalla sussistenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato (che deriva dalla detenzione di diritti proprietari e non dall'esercizio effettivo delle funzioni di governo economico).

Sono considerate **controllate** (art. 2359, comma 1, del codice civile)⁴:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria⁵;
- 3) le società che sono sotto l'influenza dominan-

te di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo contrattuale)⁶.

Ai fini dell'applicazione dei nn. 1) e 2) del comma 1 si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Si reputano **collegate** le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole⁷. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati.

Il controllo, come si è accennato, può essere di diritto o di fatto, e, in entrambi i casi, diretto o indiretto. Il **controllo di diritto** è quello disciplinato al comma 1, n. 1 dell'art. 2359 del codice civile, mentre il **controllo di fatto** è quello regolato ai nn. 2 e 3 dello stesso comma 1.

Per cui, se una società dispone almeno del 50% più uno dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società, si configura un controllo di diritto.

Il controllo di diritto può essere inteso anche come controllo interno di diritto: interno perché basato sulla partecipazione azionaria, di diritto perché la misura della partecipazione è tale da attribuire, per legge, la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria, ossia il 50% più uno del capitale sociale⁸.

Il controllo di fatto si manifesta secondo due diverse modalità. La prima si ha quando una società (controllante) dispone di voti sufficienti per determinare il risultato delle deliberazioni adottate dall'assemblea ordinaria di un'altra società (controllata). Questa modalità prende anche il nome di **controllo interno di fatto**, os-

³ Sull'argomento si consulti, anche, R. Marcello-A.M. Loia, *Direzione e coordinamento di società: regime pubblicitario e informativo di bilancio*, in "il fisco" n. 31/2011, fascicolo n. 1, pag. 5017.

⁴ L'art. 2359 del codice civile rappresenta il *focus* assunto a base della costruzione della nozione giuridica di gruppo utile anche ai fini della definizione dell'area di consolidamento e all'esercizio dell'azione di direzione e coordinamento delle unità economiche del gruppo. Per un'accurata disamina, si veda A. Pavone La Rosa, *Le società controllate - I gruppi*, in *Trattato delle società per azioni diretto* da G.E. Colombo-G.B. Portale, Utet, Torino, 1991.

⁵ Tale forma di controllo, cosiddetto fattuale, deve essere opportunamente accertata in relazione alla quota effettivamente detenuta, in modo diretto o indiretto (mediante partecipazioni a cascata), al grado di concentrazione delle quote, agli eventuali accordi di sindacato tra gli altri soci, a prescindere dall'aliquota di capitale sociale di fatto posseduta dal singolo conferente.

⁶ Mentre il rinvio ai numeri 1 e 2 è diretto, quello al numero 3 è indiretto e sottoposto a condizione.

⁷ È noto che in Italia il concetto di influenza notevole è chiarito nel comma 3 dell'art. 2359 del codice civile.

⁸ Di regola, il controllo di diritto è dato dalla proprietà delle azioni o dalla titolarità delle quote, ma la norma fa riferimento al fatto di disporre dei voti; pertanto, il controllo di diritto sussiste anche quando si abbia sulle azioni, o quote, altrui un diritto che attribuisca il voto, come nel caso dell'usufrutto o del pegno di azioni. Non si computano però i voti spettanti per conto di terzi, e perciò non si considera il voto di chi partecipa all'assemblea quale rappresentante di un socio, sempre che la procura non lo autorizzi a votare nel proprio interesse. Vanno considerati, inoltre, gli accordi fra i soci, come i sindacati di voto, che siano idonei ad attribuire ad un socio, da solo, la maggioranza dei diritti di voto.

sia il controllo minoritario reso possibile dall'assenteismo degli azionisti. Qui il socio di controllo, pur non disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, è tuttavia in grado di esercitare su di essa una "influenza dominante", perché, in rapporto alla frazione di capitale presente in assemblea, si trova di fatto nella posizione di socio di maggioranza (art. 2359 del codice civile, comma 1, n. 2)⁹.

La seconda si ha quando la controllante è in grado di esercitare un'influenza dominante su di un'altra società (controllata) in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Questa modalità prende anche il nome di **controllo esterno di fatto**, cioè quello subito dalla società che, indipendentemente da ogni controllo azionario, si trovi sotto l'influenza di un'altra società in forza di "vincoli contrattuali" afferenti a contratti quali quelli di agenzia, di commissione, di concessione di vendita, che pongono la società agente o commissionaria o concessionaria in una condizione di dipendenza economica e ne facciano una società satellite della società proponente o committente o concedente (art. 2359 del codice civile, comma 1, n. 3)¹⁰.

Il controllo può essere **esclusivo o congiunto**. Questo secondo caso si verifica quando, in base alle partecipazioni detenute o ad altri accordi, due o più imprese hanno ciascuna la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un'altra impresa. In particolare, il controllo esercitato da ciascun soggetto può manifestarsi anche nella semplice possibilità di impedire l'adozione di decisioni che influiscano in maniera determinante sull'attività commerciale dell'impresa controllata, anche attraverso l'esercizio di un **diritto di veto**¹¹.

L'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 127/1991, individua, inoltre, alcune ulteriori situazioni idonee a qualificare la sussistenza dei requisiti del con-

trollo, che ampliano il principio di cui al comma 3, dell'art. 2359 del codice civile, stabilendo che sono, in ogni caso, considerate controllate le imprese in cui un'altra:

- a) per effetto di un contratto o di una clausola statutaria, dispone del diritto di esercitare un'influenza dominante, qualora la normativa vigente lo consenta;
- b) in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

3. L'esonero dall'obbligo del consolidamento

L'art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991 stabilisce alcune **cause di esonero** dall'obbligo di redazione del bilancio di gruppo¹².

Una prima causa, prevista solo per gruppi non quotati¹³, si riscontra in presenza di **gruppi di limitate dimensioni**; rientrano in questa categoria tutte le imprese che, con le controllate, per due anni consecutivi¹⁴ non abbiano superato almeno due dei seguenti limiti¹⁵:

¹² Il successivo art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 127/1991 prevede invece delle cause di esclusione dal consolidamento che non sono oggetto di trattazione nel presente contributo.

¹³ I principi contabili internazionali, infatti, non prevedono situazioni di esonero legate a motivi dimensionali per i gruppi quotati.

¹⁴ La norma al riguardo richiede di essere interpretata in relazione al primo esercizio di attività e al primo esercizio di cessato esonero. Nel primo caso c'è chi ritiene che, sussistendo la società anche prima della formazione del legame di gruppo, si debbano ugualmente computare i limiti anche per l'esercizio precedente e che quindi nel primo anno di costituzione del gruppo occorre redigere il bilancio consolidato: cfr. in tal senso, tra gli altri, F. Grasso-P. Terazzi, *Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento*, Quaderno n. 25, Scuola di Alta Formazione, Odcec Milano. È al contrario opinione, da noi condivisa, della maggioranza dei pochi autori che si sono occupati della questione specifica che l'esenzione spetti anche nel caso in cui i limiti non siano superati nel primo esercizio di formazione del gruppo. Cfr. da ultimo, M. Tarabussi-M.P. Nucera, *Consolidato, piccoli esonerati*, in "Italia Oggi" del 20 luglio 2012.

¹⁵ In caso di esercizio più breve dell'anno sorge la questione se utilizzare, al fine del calcolo di tali limiti, gli ultimi bilanci approvati, o se sia invece necessario predisporre all'uopo bilanci infrannuali relativamente a quelle imprese non allineate con la data di chiusura dell'esercizio delle restanti imprese del gruppo. Se invece i periodi amministrativi ai quali si riferiscono i bilanci redatti dalle società tra loro collegate sono di differente estensione temporale, si ritiene di non poter imporre la redazione di bilanci intermedi per quelli temporalmente disallineati, ma di poter più semplicemente far ricorso all'ultimo bilancio approvato immediatamente precedente alla data di redazione del

⁹ Ciò in quanto se il capitale di una data impresa risulta essere frazionato fra migliaia di piccoli azionisti, aumenta la probabilità che molti di questi non si presentino alle riunioni dell'assemblea, riducendo di conseguenza il quantitativo di azioni ordinarie necessario per determinare la volontà assembleare.

¹⁰ Al riguardo non è tanto rilevante il tipo di rapporto contrattuale che si instaura tra le due imprese per decidere se si è in presenza di un gruppo di imprese; piuttosto si deve stabilire se il rapporto sia tale da portare uno dei contraenti sotto l'influenza determinante dell'altro.

¹¹ Per approfondimenti si rinvia a M. Lamandini, *Il "controllo". Nozioni e "tipo" nella legislazione economica*, in "Quaderni di giurisprudenza commerciale", Giuffrè, Milano, 1995.

- 1) euro 17.500.000 nel totale degli **attivi degli Stati patrimoniali**;
- 2) euro 35.000.000 nel volume complessivo dei **ricavi delle vendite e delle prestazioni**;
- 3) 250 **dipendenti occupati** in media durante l'esercizio.

I valori patrimoniali ed economici validi al fine del calcolo per il superamento dei termini suddetti vanno ricavati dai bilanci di chiusura delle società del gruppo, **senza apportare le rettifiche di consolidamento**, vale a dire al lordo delle eliminazioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 127/1991 (cioè delle elisioni degli

effetti economici e finanziari delle transazioni *intercompany*), anche se ciò comporta inevitabilmente una duplicazione di valori e una sovrastima della dimensione effettiva del gruppo; si dovrà semplicemente effettuare la somma delle voci dei bilanci della controllante e delle controllate. Ciò al fine di evitare alla controllante onerose operazioni amministrative di consolidamento.

L'applicazione della norma richiede l'individuazione dell'**area di consolidamento virtuale**¹⁶, cioè l'insieme delle imprese delle quali aggregare i valori dei ricavi e dell'attivo nonché il numero dei dipendenti.

Parametri	
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	Somma delle poste attive A+B+C+D dello Stato patrimoniale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Voce A1) del Conto economico al netto delle rettifiche
Dipendenti occupati in media	Rapporto di lavoro <i>ex art.</i> 2094 del codice civile (dirigenti, quadri, impiegati e operai). Sono esclusi i parasubordinati. La media ponderata è calcolata su base giornaliera.

Questa prima causa di esonero è dettata da un **principio di convenienza economica**, in quanto si ritiene che il costo sostenuto per redigere un bilancio di gruppo sia superiore al beneficio informativo che ne deriverebbe, date le relative dimensioni del gruppo stesso e l'assenza dal mercato regolamentato.

Viene meno la causa di esonero solo quando una delle imprese del gruppo emette titoli negoziati sui mercati regolamentati; in questo caso, il fabbisogno informativo prevale sulla rilevanza economica¹⁷.

La seconda fattispecie esonerata dalla redazione del bilancio consolidato è quella dei "**sottogruppi**" o "**sub-holding**". Le società controllanti (*sub-holding*), a loro volta controllate da società obbligate a redigere il consolidato, sono esonerate, a patto che sussistano le seguenti condizioni¹⁸:

1. la società controllante sia soggetta al diritto italiano o a quello di uno Stato membro, ed abbia redatto il consolidato secondo la normativa europea;
2. non sia stata richiesta la redazione del bilancio consolidato almeno sei mesi prima del termine dell'esercizio da tanti soci che rappresentano come minimo il 5% del capitale (quando la titolare detiene oltre il 95% del capitale, questa condizione è sempre verificata);
3. la *sub-holding* non abbia emesso titoli quotati in Borsa.

A corollario della norma va detto che:

- con riferimento alla condizione di cui al *sub* 1, l'esonero non scatta mai se la *holding* è di diritto extracomunitario;
- con riferimento alla condizione *sub* 2, se la capogruppo detiene una partecipazione nella *sub-holding* in proporzione superiore al 95% non verrà mai richiesta la redazione del bilancio consolidato del sottogruppo.

Le **ragioni dell'esonero**, come cita sempre l'art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991, **devono essere indicate nella Nota integrativa** al bilancio di esercizio; inoltre, nel caso in cui la capogruppo detenga più del 95% del capitale della controllata, ovvero non venga richiesta la redazione del bilancio "sub-consolidato"¹⁹ da almeno il 5% dei

bilancio della controllante. Cfr. tra gli altri M. Livatino, *Imprese esonerate dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato ed imprese escluse dall'area di consolidamento*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti" n. 2/1992, pag. 266.

¹⁶ L'area di consolidamento virtuale include la controllante e le controllate che sarebbero comprese *ex art.* 26 del D.Lgs. n. 127/1991, con esclusione di quelle previste dall'art. 28.

¹⁷ L'esonero è facoltativo e non richiede alcun adempimento. La controllante dovrà darne informazione nella Nota integrativa del proprio bilancio individuale.

¹⁸ R. Caramel, *Le nuove norme sul bilancio. Commento al D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, d'attuazione della IV e VII direttiva CEE*, Il Sole 24 Ore, Milano, 1992, pag. 194.

¹⁹ A. Prencipe-P. Tettamanzi, *Bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Egea, Milano, 2004, pag. 41.

rappresentanti il capitale, la Nota integrativa deve indicare la denominazione e la sede della società capogruppo che redige il consolidato²⁰.

Secondo lo Ias n. 27 (paragrafo 10)²¹, applicabile ai **gruppi quotati in Borsa**, una società, pur essendo controllante, non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato nel caso in cui:

- sia a sua volta interamente controllata, ovvero parzialmente controllata e i soci di minoranza, ancorché privi del diritto di voto, siano stati informati sulla mancata predisposizione del sub-consolidato;
- i suoi titoli di debito o di patrimonio non siano quotati sul mercato e la società non abbia in atto una procedura di ammissione alla quotazione dei suoi titoli;
- la sua società capogruppo o qualunque controllante intermedia del gruppo rediga il bilancio consolidato compatibile con gli Ias/Ifrs.

4. La semplificazione introdotta dal D.Lgs. n. 56/2011

L'art. 1 del D.Lgs 31 marzo 2011, n. 56 ha aggiunto all'art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991 un ulteriore motivo di esonero dall'obbligo di predisposizione del bilancio consolidato riguardante le cosiddette **imprese irrilevanti**²². Più in particolare, è stato introdotto il comma 3-bis, a norma del quale l'esonero riguarda le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della

²⁰ Per un esame più dettagliato cfr. R. Caramel, *Gli esoneri dall'obbligo di redazione del consolidato*, in "Prisma" n. 29/1995; L.A. Bianchi, *L'area di consolidamento nella VII Direttiva CEE nella prospettiva della sua attuazione in Italia*, in "Rivista delle Società", I, 1987, pag. 1169 e seguenti; A. Provasoli, *I bilanci consolidati dei gruppi di società: la settima direttiva CEE*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti" n. 2/1984, pag. 229 e seguenti.

²¹ Rubricato "Bilancio consolidato e separato". Tale principio deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo e nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità economiche a controllo congiunto e in società collegate se una società decide di presentare il bilancio separato, oppure la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale. Cfr. paragrafi 1 e 3 dello Ias n. 27.

²² Per un approfondimento sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 56/2011, si rinvia a G. Salvi, *Semplificazione degli adempimenti in materia di bilancio consolidato*, in "Bilancio e reddito d'impresa", n. 7/2011, pag. 37; S. Cerato-M. Bana, *Bilancio consolidato: verifica dell'obbligo e principi di redazione*, in "Guida alla contabilità e bilancio", n. 5/2012, pag. 41; M. Bana, *Bilancio consolidato, cause di esclusione da verificare*, in Eutekneinfo del 24 gennaio 2012.

chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta²³.

La *ratio* della norma è, in ottemperanza a quanto evidenziato dal Consiglio Europeo (Direttiva Comunitaria 2009/49/CE), quella di **ridurre gli oneri amministrativi delle società di piccole e medie dimensioni**, obiettivo meritevole di essere perseguito anche alla luce della crisi finanziaria e delle sue ripercussioni sul settore dell'economia reale.

Le società di piccole e medie dimensioni sono, infatti, spesso coinvolte nel crescente numero di prescrizioni in materia di comunicazione e in materia di informativa finanziaria rivolte alle imprese di maggiori dimensioni, che creano oneri notevoli e possono ostacolare l'utilizzo efficiente dei capitali a fini produttivi.

È noto al riguardo che la Direttiva n. 83/349/CEE impone alle imprese madri di redigere conti consolidati anche se l'unica impresa figlia o tutte le imprese figlie nel loro insieme presentano un interesse irrilevante ai fini dell'art. 16, paragrafo 3, di tale Direttiva, a norma del quale i conti consolidati devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento²⁴.

Poiché l'obiettivo della Direttiva Comunitaria 2009/49/CE – vale a dire ridurre gli oneri amministrativi derivanti dal rispetto da parte delle società di medie dimensioni di taluni obblighi di comunicazione – non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello europeo, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 5 del trattato UE.

Ripercorrendo l'*iter* normativo, è possibile individuare in primo luogo l'**esatto ambito soggettivo** di applicazione della nuova ipotesi di esonero. Le regole si riferiscono alle imprese (al massimo) di medie dimensioni che sono quelle che hanno: meno di 250 dipendenti; un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro; il ca-

²³ A tale proposito, si rammenta che il comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 127/1991 stabilisce che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

²⁴ Ne consegue che le imprese in parola sono tenute a redigere bilanci consolidati secondo gli Ias/Ifrs, obbligo tra l'altro oneroso nel caso delle imprese madri che abbiano solo imprese figlie che presentano un interesse irrilevante.

pitale o i diritti di voto non detenuti per il 25% o più da una sola o, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di pmi (condizioni schematicamente riportate di seguito)²⁵.

Ciò si evince dalla lettura della Direttiva Comunitaria 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che ha modificato

le Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE, in materia di obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e di obblighi di redazione dei conti consolidati, la quale per più volte richiama atti precedenti della Comunità o comunque fa espresso riferimento alle pmi quali destinatarie delle innovazioni.

Nuova fattispecie di esonero dal consolidamento	
Disciplina di riferimento	D.Lgs. n. 56/2011, Direttiva n. 2009/49/CE.
Soggetti interessati	Imprese con: <ul style="list-style-type: none"> - meno di 250 dipendenti; - fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro; - capitale o diritti di voto non detenuti per il 25% o più da una sola o, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di Pmi.
Esoneri	Imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso di imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

Il D.Lgs. n. 56/2011, con l'art. 2, peraltro, ha apportato delle modifiche anche all'art. 24 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, disciplinante gli obblighi di redazione del bilancio consolidato per gli **enti creditizi e finanziari**²⁶. Più in particolare, il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 24 stabilisce che non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta.

5. Conclusioni

Recepite le indicazioni europee per imporre me-

²⁵ La tabella è tratta con adattamenti da F. Cornaggia-N. Villa, *Consolidato, esonero da vagliare*, in "Italia Oggi" del 25 luglio 2011.

²⁶ Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che sono imprese capogruppo o che sono ad esse assimilati in virtù del principio della direzione unitaria. Le imprese controllate incluse nel consolidamento, le imprese sottoposte a controllo congiunto e le imprese partecipate sono altresì tenute a trasmettere tempestivamente all'impresa capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato (artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 87/1992).

no obblighi di redazione dei bilanci consolidati, dal momento che le norme non aggiungono altro, sarà compito degli organi amministrativi l'analisi dell'esistenza delle nuove condizioni di esonero²⁷.

La nuova ipotesi va vagliata con maggior cautela rispetto agli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 127/1991, che, seppure in alcune circostanze particolari possono celare dei dubbi, non dovrebbero dare grosse preoccupazioni nel momento in cui si debba verificare se sono applicabili o meno al caso concreto.

Ai fini dell'analisi dell'esistenza della nuova condizione di esonero, da un punto di vista pratico, sarà necessario accertarsi se il bilancio consolidato sia davvero rilevante o se, invece, il bilancio individuale della capogruppo sia sufficiente a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso di imprese. Solo se il bilancio individuale è sufficiente, la nuova ipotesi di esonero potrà trovare effettiva applicazione.

²⁷ Insieme all'organo amministrativo, nell'ambito del controllo di legalità per loro tipico, è evidente anche il coinvolgimento del collegio sindacale.